# REGOLAMENTO (CE) N. 3095/93 DELLA COMMISSIONE

**del 9 novembre 1993**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 124 (numero d'ordine 42.1240) originari della Bielorussia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 124 (numero d'ordine 42.1240) originari della Bielorussia il massimale è fissato a 2 038 t; che alla data del 15 luglio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Bielorussia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Bielorussia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 14 novembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Bielorussia:

| Numero d'ordine | Categoria (Unità) | Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|---|---|
| 42.1240 | 124 (tonnellate) | 5501 10 00<br>5501 20 00<br>5501 30 00<br>5501 90 00<br><br>5503 10 11<br>5503 10 19<br>5503 10 90<br>5503 20 00<br>5503 30 00<br>5503 40 00<br>5503 90 10<br>5503 90 90<br><br>5505 10 10<br>5505 10 30<br>5505 10 50<br>5505 10 70<br>5505 10 90 | Fibre tessili sintetiche |

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1993.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*